

PROSPETTO INFORMATIVO
SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A., convocata, in unica convocazione, per il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO), Via Passerini n. 7/8, per deliberare in merito (i) alla proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 700 milioni e (ii) alla proposta di raggruppare le azioni in circolazione nel rapporto 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.

PROMOTORE ed EMITTEnte:



**SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E
RACCOLTA DELLE DELEGHE E DELEGATO ALLA
MANIFESTAZIONE DEL VOTO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

Morrow Sodali S.p.A.

M O R R O W
S O D A L I

Per informazioni è possibile contattare il seguente numero verde



oppure, per chiamate dall'estero: **+39 06 45212832**
attivo nei giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 19.00

o consultare i siti internet www.gruppocreval.com; www.sodali-transactions.com
o, ancora, mandare una e-mail a: assemblea.creval@morrrowsodali.com

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti).

Il presente Prospetto è datato 22 novembre 2017

PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto oggetto del presente prospetto (il “**Prospetto**”) è rivolta alla generalità degli azionisti (gli “**Azionisti**”) di Credito Valtellinese S.p.A. (“**Creval**”, la “**Banca**” o l’“**Emittente**”), in vista dell’assemblea straordinaria (l’“**Assemblea Straordinaria**” o anche solo l’“**Assemblea**”) convocata, in unica convocazione, per il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO), Via Passerini n. 7/8. L’Assemblea Straordinaria è stata convocata con all’ordine del giorno la proposta (*i*) di attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione della Banca per aumentare il capitale sociale di Creval per un importo massimo di Euro 700 milioni e (*ii*) di procedere al raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.

La presente sollecitazione di deleghe di voto viene promossa da Creval, società Emittente, avvalendosi, per la raccolta delle deleghe di voto e l’esercizio del diritto di voto, di Morrow Sodali S.p.A..

La sollecitazione viene effettuata in conformità agli articoli 136 e seguenti del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche (“**TUIF**”), nonché agli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (“**Regolamento Emittenti**”).

In allegato *sub* “A” al presente Prospetto viene altresì pubblicato, ai sensi della disciplina applicabile, il modulo per il conferimento della delega di voto (il “**Modulo di Delega**”).

SEZIONE I – INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EMITTENTE ED ALL’ASSEMBLEA

1. Denominazione e sede sociale dell’Emittente

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è denominata “Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A”, o, in forma abbreviata, “Credito Valtellinese S.p.A.” o “Creval S.p.A.”, società per azioni di diritto italiano riveniente dalla trasformazione, deliberata dall’Assemblea dei soci del 29 ottobre 2016 ai sensi della Legge 24 marzo 2015 n. 33, di “*Banca Piccolo Credito Valtellinese, società cooperativa*”.

Alla data del presente Prospetto, la Banca ha sede legale in Sondrio, Piazza Quadrivio n. 8, capitale sociale, sottoscritto e versato, pari ad Euro 1.846.816.830,42, codice fiscale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Sondrio e P. IVA n. 00043260140, iscritta al n. 489 dell’Albo delle Banche e capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese iscritto, con cod. n. 5216.7, all’Albo dei Gruppi Bancari (“**Gruppo CV**”). Creval aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia.

2. Giorno, ora e luogo dell’Assemblea Straordinaria

L’Assemblea Straordinaria di Creval è convocata, in unica convocazione, per il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO), Via Passerini n. 7/8.

3. Materia all’ordine del giorno

La sollecitazione è promossa dall’Emittente con riferimento all’Assemblea Straordinaria avente all’ordine del giorno (come riportato nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente www.gruppocreval.com, nella Sezione “Governance – Assemblea Straordinaria 19 dicembre 2017”, in data 17 novembre 2017):

“1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000. Delibere inerenti e conseguenti.

2. Raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti”.

4. Elenco della documentazione predisposta dall’Emittente ed indicazione del sito internet in cui tale documentazione è disponibile

La Banca, in relazione all'Assemblea Straordinaria, ha predisposto la seguente documentazione:

- 1) avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;
- 2) informativa sull'ammontare del capitale sociale della Banca;
- 3) modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega;
- 4) modulo che gli Azionisti hanno la facoltà di utilizzare per conferire delega di voto al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUIF;
- 5) relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Creval sul punto 1 e sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2017 (allegato *sub* "B" al presente Prospetto);
- 6) avviso di sollecitazione di deleghe di voto promossa da Creval;
- 7) il presente Prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto;
- 8) modulo per la sollecitazione di deleghe di voto (allegato *sub* "A" al presente Prospetto).

La suddetta documentazione è a disposizione del pubblico, ai sensi di Legge, presso la sede sociale di Creval, sul sito *internet* della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" gestito da Spafid S.p.A., www.emarketstorage.com, nonché sul sito *internet* dell'Emittente, www.gruppocreval.com, nella Sezione "Governance – Assemblea Straordinaria 19 dicembre 2017", anche in linea con le altre modalità indicate nel Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti.

Gli Azionisti della Banca, a norma dell'art. 130 TUIF, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti che intendono aderire alla presente sollecitazione non devono utilizzare i moduli di delega generali a disposizione sul sito dell'Emittente, ma solo il Modulo di Delega allegato al presente Prospetto, specificamente individuato come modulo di adesione alla sollecitazione di deleghe, reperibile altresì sul sito *internet* www.gruppocreval.com e sul sito *internet* di Morrow Sodali www.sodali-transactions.com.

Gli Azionisti che non intendono aderire alla presente sollecitazione ma vogliono comunque votare a favore delle proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'Assemblea Straordinaria (le "Proposte del CdA" o le "Proposte") possono farlo:

- partecipando personalmente all'Assemblea Straordinaria e votando a favore delle Proposte del CdA;
- conferendo idonea delega e dando istruzioni a un delegato di votare a favore delle Proposte medesime;
- conferendo gratuitamente delega con istruzioni di voto a favore delle Proposte del CdA al "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUIF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, disponibile sul sito *internet* della Emittente, www.gruppocreval.com nella Sezione "Governance – Assemblea Straordinaria 19 dicembre 2017".

SEZIONE II – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROMOTORE

1. Denominazione e forma giuridica del Promotore

Il soggetto che intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto è la società Emittente, Credito Valtellinese S.p.A. (in tale veste, di seguito nel Prospetto anche il “**Promotore**”).

Il Promotore si avvale, per la raccolta delle deleghe di voto e per la manifestazione del voto nell’Assemblea Straordinaria, dell’ausilio di Morrow Sodali S.p.A. (“**Morrow Sodali**” o il “**Soggetto Delegato**”), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell’esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee. Morrow Sodali ha sede legale in Roma, Via XXIV Maggio n. 43, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 1071740/04, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006.

L’adesione alla sollecitazione e il conferimento della delega al Soggetto Delegato attribuiscono a quest’ultimo la legittimazione a rappresentare l’Azionista nell’Assemblea Straordinaria esercitando il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall’Azionista medesimo.

La delega di voto ai sensi della presente sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da Azionisti *retail* (persone fisiche e giuridiche), sia da investitori istituzionali.

2. Sede sociale del Promotore

Relativamente alle informazioni concernenti la sede del Promotore, che coincide con la società Emittente, si rinvia alla precedente Sezione I, Paragrafo 1, del presente Prospetto.

3. Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società

Alla data del presente Prospetto, sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e delle altre informazioni pubblicamente disponibili sul sito Consob, i soggetti che risultano all’Emittente titolari di partecipazioni capitale sociale di Creval rilevanti ai sensi dell’art. 120 TUIF sono quelli risultanti dalla seguente tabella.

| Dichiarante | Azionista Diretto | % sul capitale ordinario |
|--------------|-------------------|--------------------------|
| Dumont Denis | DGFD SA | 5,784 % |

Sulla base delle comunicazioni effettuate a Creval e di quanto risultante sul sito Consob, all'Emittente non risultano attualmente in essere patti parasociali riguardanti Creval rilevanti ai sensi dell'art. 122 TUIF.

Alla data del presente Prospetto nessuna persona fisica o giuridica esercita il controllo sulla Banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 TUIF.

4. Descrizione delle attività esercitate

Ai sensi dell'articolo 2 dello statuto sociale della Banca, “[l]a Società ha per scopo la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme”. Inoltre, “[l]a Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale” e “può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative”. Infine, la Banca, “nella sua qualità di capogruppo del “Gruppo Credito Valtellinese” (“Gruppo Creval” o “Gruppo”), ai sensi dell'articolo 61 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo medesimo”.

Le azioni ordinarie Creval sono ammesse alla negoziazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (codice ISIN IT0005242026).

Creval, in quanto società quotata, è soggetto alle prescrizioni normative relative agli emittenti titoli quotati in un mercato regolamentato; in quanto banca, esso è altresì soggetta alla normativa legislativa, regolamentare e di vigilanza vigente per le banche ed i gruppi bancari ed è sottoposto alla vigilanza prudenziale di Banca d'Italia. Creval è società capogruppo del Gruppo bancario Credito Valtellinese.

5. Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto

Si segnala che, alla data del presente Prospetto, Creval detiene complessive n. 6.000 azioni ordinarie proprie, pari allo 0,006% del capitale sociale. Il diritto di voto relativo a tali azioni risulta sospeso ai sensi di legge.

Le società controllate da Creval non detengono azioni della controllante.

6. Nel caso in cui il Promotore abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o abbia stipulato contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicare il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, non ha costituito usufrutto o pegno sui titoli detenuti in proprio portafoglio.

7. Assunzione di posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante i titoli dell'Emittente

Alla data del presente Prospetto, il Promotore, che coincide con l'Emittente, e le società appartenenti al Gruppo CV, non hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni ordinarie Creval.

8. Situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-*decies* TUIF, nonché ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi

Il Promotore è lo stesso Emittente delle azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto.

Coincidendo il Promotore con l'Emittente:

- ai sensi dell'art. 138, comma 2, Regolamento Emittenti, ove le istruzioni di voto del soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo – tramite il Soggetto Delegato – è tenuto comunque ad esercitare il voto anche in modo difforme dalla propria proposta;
- ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, il Promotore – tramite il Soggetto Delegato – non potrà in nessun caso esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute dal soggetto sollecitato sia (i) nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da far ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto, sia (ii) in caso di modifiche od integrazioni delle proposte di deliberazione.

In relazione al Soggetto Delegato, per quanto a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle ipotesi di conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies* TUIF.

9. Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione

Il Promotore non ha ricevuto alcun finanziamento per la promozione della presente sollecitazione di deleghe.

10. Indicazione dell'eventuale sostituto

Ai fini dell'esercizio della delega oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva sin d'ora la facoltà di avvalersi dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali non ricorre, per quanto a sua conoscenza, alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del TUIF:

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

SEZIONE III – INFORMAZIONI SUL VOTO

1. Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento ad entrambi i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2017 e propone di sostenere e votare **a favore** sia della proposta di attribuzione, al Consiglio di Amministrazione della Banca, della delega ad aumentare il capitale sociale per un importo massimo di Euro 700 milioni, sia della proposta di procedere al raggruppamento delle azioni in circolazione nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti, come evidenziato nella seguente tabella:

| Proposta del CdA | Voto sollecitato |
|---|---------------------------------|
| <p><i>L'assemblea straordinaria dei soci di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.:</i></p> <p><i>- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata</i></p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p><i>1. di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della Banca la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di</i></p> | <p><u>FAVOREVOLE</u></p> |

| | |
|---|--|
| <p><i>emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione;</i></p> <p>2. <i>di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della Banca, in conseguenza della deliberazione che precede, mediante l'inserimento di un nuovo 4 comma, così formulato: "4. L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di</i></p> | |
|---|--|

| | |
|---|--|
| <p><i>emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.”; e</i></p> <p><i>3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni, ivi incluso l'espletamento delle formalità richieste dalla legge, ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie o anche solo opportune per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o che siano richieste dalle competenti autorità.</i></p> | |
| <p><i>L'assemblea straordinaria dei soci di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.:</i></p> <p><i>- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata</i></p> | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, raggruppamento da effettuarsi prima dell’Aumento di Capitale.</i> 2. <i>al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in occasione dell’attuazione del raggruppamento, all’annullamento del numero di azioni necessarie alla quadratura dell’operazione e comunque in misura non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell’effettuazione dell’operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell’operazione stessa;</i> 3. <i>di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario od opportuno per l’attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni</i> | <p style="text-align: center;"><u>FAVOREVOLE</u></p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p><i>assunte per il buon fine dell'operazione di raggruppamento nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle deliberazioni stesse quelle modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché di effettuare, in relazione ai risultati e alla tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato, ogni connesso adempimento pubblicitario;</i></p> <p>4. <i>di approvare – con decorrenza dalla efficacia del raggruppamento – la modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 11.088.723 azioni ordinarie prive di valore nominale”; e di introdurre, senza dilazioni temporali, il comma 5 dell'articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 5. L'Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2017 ha deliberato:</i></p> <p><i>1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Banca possedute, da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale;</i></p> <p><i>2) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di</i></p> | |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p><i>Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento del numero di azioni necessario alla quadratura dell'operazione e comunque non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.</i></p> | |
|--|--|

2. Analitica indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel modulo di delega. Indicazione degli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione

Il Consiglio di Amministrazione dell' Emittente ha convocato gli Azionisti Creval in Assemblea Straordinaria al fine di sottoporre la proposta di attribuire allo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Banca, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000 (settecentomilioni) (l'“**Aumento di Capitale**”), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“**Offerta in Opzione**”).

Al fine di assicurare alla Banca una maggiore elasticità nella definizione della tempistica dell'Offerta in Opzione e delle relative condizioni, la proposta prevede dunque di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad eseguire l'Aumento di Capitale, con ogni più ampia

facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) ed il relativo godimento (la “**Delega per l'Aumento di Capitale**” o “**Delega ex 2443 Cod. Civ.**”).

Inoltre, nell'ambito della possibile operazione di Aumento di Capitale, i soci sono altresì chiamati a deliberare in merito al raggruppamento delle azioni della Banca nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie Creval possedute (il “**Raggruppamento**”), con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione.

Nei due paragrafi che seguono sono quindi illustrate, in sintesi, le ragioni che hanno portato il Consiglio di Amministrazione a sottoporre agli Azionisti Creval l'approvazione (i) della Delega per l'Aumento di Capitale e (ii) del Raggruppamento. Per maggiori dettagli si rinvia in ogni caso alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del 19 dicembre 2017, predisposta ai sensi degli articoli 125-ter TUIF e 72 Regolamento Emittenti, qui allegata *sub B*.

(i) La Delega per l'Aumento di Capitale

L'Aumento di Capitale costituisce uno dei pilastri del piano strategico 2018-2020 approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 7 novembre 2017, denominato “*Run²: Restart Under New-Normality*” (il “**Piano**”).

Il Piano – come più diffusamente descritto nel comunicato stampa datato 7 novembre 2017 reperibile sul sito internet della Banca www.gruppocreval.com – prevede, tra l'altro, alcune significative iniziative volte a migliorare il profilo di rischio e di redditività del Gruppo CV. L'Aumento di Capitale è strettamente connesso al raggiungimento degli obiettivi del Piano, in quanto mira a consentire alla Banca di incrementare i coefficienti patrimoniali al fine di sostenere gli impatti negativi sugli stessi derivanti da alcune azioni contemplate dal Piano. Il Piano prevede infatti, *inter alia*: (i) l'incremento delle coperture dei crediti deteriorati, anche mediante qualificazione di circa Euro 800 milioni di inadempienze probabili in sofferenze, riducendo significativamente il profilo di rischio del Gruppo Creval; (ii) la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati per Euro 1,6 miliardi di GBV (*Gross Book Value*) mediante un'operazione di cartolarizzazione con GACS (*Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze*), ove prorogata, oltre ad un'ulteriore cessione di crediti in sofferenza nel corso del 2018 di Euro 500 milioni di GBV.

Il Piano prevede inoltre: (i) la validazione dei modelli AIRB (*Advanced Internal Rating Based*), subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente autorità, (ii) la cessione di *asset non core*, (iii) la riduzione della base costi mediante razionalizzazione della rete e integrazione del Credito Siciliano nella capogruppo Creval e l'attivazione del fondo esuberi per l'esodo volontario di 170 risorse; e (iv) l'ulteriore miglioramento degli sforzi commerciali per incrementare la componente commissionale dei ricavi attraverso la *bancassurance* e l'*asset*

management e lo sviluppo di specifiche aree di business, quali il credito al consumo e agrario nonché il factoring.

Per quanto concerne le modalità tecniche di realizzazione dell'Aumento di Capitale, il Consiglio di Amministrazione di Creval ritiene che il conferimento della Delega ex 2443 Cod. Civ. consenta alla Banca di beneficiare di una maggiore flessibilità in sede di esecuzione dell'operazione, potendo la stessa definire la tempistica in maniera più elastica, e di cogliere conseguentemente eventuali opportunità di mercato.

Con riferimento poi al termine massimo entro cui potrà essere esercitata la Delega ex 2443 Cod. Civ. da parte del Consiglio di Amministrazione, è stato ritenuto opportuno, coerentemente con le considerazioni sopra riportate sulle motivazioni e sulla destinazione dell'Aumento di Capitale, fissare tale termine al 31 dicembre 2019, prima dunque del limite massimo di 5 anni previsto dalla legge.

In merito ai poteri degli Amministratori in sede di esercizio della Delega ex 2443 Cod. Civ., è previsto che il Consiglio di Amministrazione benefici di ampia facoltà per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, fermo restando in ogni caso che:

- a) l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), anche in caso di esercizio della Delega ex 2443 Cod. Civ. in più *tranche*, non potrà essere superiore ad Euro 700.000.000,00;
- b) l'Aumento di Capitale dovrà essere realizzato a pagamento, vale a dire mediante corresponsione da parte dei sottoscrittori delle nuove azioni di una somma di denaro a titolo di prezzo di emissione;
- c) le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti della Banca, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile.

I termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale, che includono, tra l'altro, l'esatto numero di azioni da emettersi, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione delle nuove azioni, saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'Offerta in Opzione. In particolare il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) sarà determinato in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari di Creval, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - *theoretical ex right price*⁽¹⁾ - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'Offerta in Opzione.

⁽¹⁾ Per prezzo teorico *ex diritto* (TERP) si intende il prezzo teorico di un'azione *post* stacco in borsa della cedola rappresentativa dei diritti di opzione, vale a dire *post* avvio dell'operazione di Aumento di Capitale.

Il Promotore propone dunque agli Azionisti Creval di sostenere e votare a favore del conferimento della Delega per l'Aumento del Capitale per consentire alla Banca di incrementare il proprio patrimonio al fine di realizzare le azioni di *de-risking* e di recupero di efficienza previste dal Piano e preconstituire così le condizioni per un significativo miglioramento della sostenibilità del *business model* e della redditività della Banca.

(ii) Il Raggruppamento

Il capitale sociale della Banca è attualmente suddiviso in n. 110.887.236 azioni ordinarie prive del valore nominale. In caso di esercizio della Delega ex 2443 Cod. Civ. da parte del Consiglio di Amministrazione, il conseguente Aumento di Capitale determinerà un significativo aumento del numero di azioni in circolazione.

In tale contesto, l'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse, nell'interesse degli azionisti attuali e futuri. L'operazione di Raggruppamento non ha di per sé alcuna influenza sul valore delle partecipazioni detenute, in quanto, in un mercato efficiente, gli azionisti vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore, senza che si determini, per l'effetto, un impatto sul controvalore totale dell'investimento.

Nonostante, dunque, il Raggruppamento sia da un punto di vista finanziario neutro, ci si attende che possa portare benefici, in particolare alla luce dell'Aumento di Capitale, in termini di creazione di un mercato più efficiente e liquido.

Il Raggruppamento, data la stretta correlazione con l'Aumento di Capitale, verrebbe eseguito prima dell'Aumento di Capitale, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti, e verrà effettuato senza alcuna spesa a carico degli Azionisti.

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione, sarà necessario procedere all'annullamento di massime n. 6 azioni ordinarie. In proposito, la Banca individuerà, prima dell'esecuzione del Raggruppamento, uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario), a rinunciare e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui vi siano resti come effetto del Raggruppamento, Creval metterà a disposizione dei propri azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni, secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.

In ragione di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di sottoporre agli Azionisti Creval l'approvazione di un raggruppamento delle azioni ordinarie secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, con godimento regolare, ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti. Per effetto di tale Raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 110.887.236 a n. 11.088.723 azioni ordinarie.

Il Promotore propone dunque agli Azionisti Creval di sostenere e votare a favore del Raggruppamento delle azioni ordinarie alle condizioni sopra esposte e, in particolare, nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria, con godimento regolare, ogni n. 10 azioni ordinarie, con godimento regolare, procedendo all'annullamento di massime n. 6 azioni ordinarie della Banca.

3. Delega di voto non rilasciata in conformità alla proposta precisata al punto 1 della presente sezione

Essendo la sollecitazione di deleghe promossa dalla Società, ai sensi dell'art. 138, comma 2, Regolamento Emittenti, il Promotore è tenuto ad esercitare il voto (tramite il Soggetto Delegato) anche se la delega non è rilasciata in conformità alla propria proposta.

4. Evidenziazione di ogni altra eventuale informazione necessaria a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega di voto

Nell'ambito dell'operazione di Aumento di Capitale, si segnala quanto segue.

- Mediobanca S.p.A. ("**Mediobanca**") agirà in qualità di *Global Coordinator* e di *Bookrunner*. Mediobanca ha sottoscritto con Creval, in data 7 novembre 2017, un accordo di pre-garanzia (c.d. "*pre-underwriting agreement*"), che avrà efficacia fino al 30 giugno 2018, ed avente ad oggetto l'impegno – soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e ad alcune disposizioni specifiche, tra cui l'assenza di elementi ostativi o eventi che possano pregiudicare la realizzazione da parte della Banca dei target finanziari del Piano e che le condizioni di emissione effettivamente applicabili al lancio dell'offerta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei *feedback* degli investitori istituzionali, consentano di completare con buon esito l'Aumento di Capitale – a sottoscrivere un contratto di garanzia (c.d. "*underwriting agreement*") (il "**Contratto di Garanzia**") per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente rimaste inoprate al termine dell'asta dei diritti inoprate per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Aumento di Capitale. È previsto che il Contratto di Garanzia relativo all'Aumento di Capitale, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni dell'accordo di pre-garanzia, sia stipulato nell'imminenza dell'avvio dell'offerta al pubblico, successivamente alla fissazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni definitive dell'Aumento di Capitale.
- L'Aumento di Capitale sarà realizzato mediante l'Offerta in Opzione agli Azionisti della Banca, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile: per tale motivo le quote di partecipazione al capitale sociale della Banca per gli Azionisti che decideranno di aderire integralmente a tale offerta mediante sottoscrizione non subiranno alcun effetto diluitivo. Alla data del presente Prospetto, non è stato ancora fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero complessivo di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione: detti elementi saranno, come già evidenziato, determinati solo successivamente e comunque in prossimità dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale in opzione e subordinatamente

all'andamento del mercato. Non risulta, quindi, possibile alla data del presente Prospetto determinare ovvero formulare anche solo una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni che potrebbero subire quegli azionisti che non dovessero esercitare, in tutto o anche solo in parte, i diritti d'opzione loro spettanti.

SEZIONE IV – INFORMAZIONI SU RILASCIO E REVOCA DELLA DELEGA DI VOTO

1. Validità della delega di voto

Ai fini della validità della delega l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto cui spetta il diritto di voto in Assemblea Straordinaria;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che

- (a) ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUIF, la legittimazione all'intervento in Assemblea Straordinaria e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (**8 dicembre 2017**, cosiddetta "*Record Date*");
- (b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (8 dicembre 2017), saranno legittimati ad intervenire e a votare nell'Assemblea Straordinaria.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUIF, nel caso in cui l'azionista detenga azioni depositate in più conti titoli, potrà delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; potrà altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.

2. Termine ultimo entro il quale il Modulo di Delega deve pervenire al Soggetto Delegato e modalità di trasmissione

Il Modulo di Delega deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, **entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2017** (il "**Termine per la Delega**"), mediante una delle seguenti modalità (le "**Modalità per il Conferimento**"):

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta elettronica all'indirizzo: assemblea.creval@morrow sodali.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma

Alla C.A. di Renato Di Vizia

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta o consegnare a mani a Morrow Sodali l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al Modulo di Delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità del delegante e (ii) in caso di persone giuridiche o altri enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/altro ente.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi a legge.

3. Esercizio del voto da parte del Promotore in modo difforme da quello proposto

Il Soggetto Delegato, ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, non potrà esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni indicate nel Modulo di Delega sia (i) nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al soggetto sollecitato, tali da fare ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato una diversa istruzione di voto, sia (ii) in caso di modifiche od integrazioni delle Proposte.

4. Revoca della delega di voto

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, con le Modalità per il Conferimento sopra indicate, **entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2017.**

* * *

Dichiarazioni di responsabilità

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dell'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

* * *

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Sondrio, 22 novembre 2017

Credito Valtellinese S.p.A.

ELENCO ALLEGATI

| | |
|------------|---|
| Allegato A | Modulo di Delega |
| Allegato B | Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Creval sul punto 1 e sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 19 dicembre 2017. |

ALLEGATO A
al Prospetto di sollecitazione delle deleghe di voto

MODULO DI DELEGA



MODULO PER LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE

Credito Valtellinese S.p.A. (il “**Promotore**”, “**Creval**”, o la “**Banca**”), tramite Morrow Sodali S.p.A. (il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) con riferimento all’Assemblea Straordinaria degli azionisti di Creval, convocata, in unica convocazione, per il giorno 19 dicembre 2017, alle ore 14:30, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO), Via Passerini 7/8, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet di Creval, www.gruppocreval.com, nella Sezione “*Governance – Assemblea straordinaria 19 dicembre 2017*”, in data 17 novembre 2017 (l’“**Assemblea Straordinaria**”).

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, tramite il Soggetto Delegato alla Sollecitazione, entro il giorno antecedente l’Assemblea Straordinaria e, pertanto, **entro le ore 23:59 del 18 dicembre 2017**, con una delle seguenti modalità:

- via fax ai numeri: 06 45212861; 06 45212862; 06 485747;
- via posta elettronica all’indirizzo: assemblea.creval@morrrowsodali.com;
- via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00185 – Roma
Alla C.A. di Renato Di Vizia

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Delegante persona fisica

Il/la

.....,
(nome e cognome del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a il
..... residente a

.....,
(città e indirizzo)

C.F....., numero di telefono.....
Email.....

(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante)

[in alternativa]

Delegante persona giuridica o altro ente

.....
(ragione sociale del soggetto persona giuridica a cui spetta il diritto di voto)

con sede in
(città e indirizzo)

C.F....., numero di telefono.....
Email....., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore o
procuratore a ciò legittimato (**allegare la documentazione comprovante la titolarità del
diritto**)

titolare del diritto di voto per le assemblee Creval alla data dell'**8 dicembre 2017** (c.d.
record date in relazione all'Assemblea Straordinaria) in qualità di:

.....
*[titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore,
rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega, o altro (specificare)]*

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.
(riferimento della comunicazione fornita dall'intermediari ex art. 83-sexies, comma, 4 del D. Lgs. 24-2-1998 n. 58)

- eventuali codici identificativi

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto
anche solo su una delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Consob n.
11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), gli azionisti Creval che aderiranno alla
Sollecitazione avranno facoltà di conferire istruzioni di voto difformi rispetto alle proposte
del Promotore (le "**Proposte del Promotore**" o "**Proposte**"), ossia istruzioni di votare
contro una o più delle Proposte o di astenersi dall'esprimere il voto su una o più di tali
Proposte. In tali casi, il Promotore, in quanto emittente le azioni per cui si chiede il
conferimento della delega, è tenuto ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle
proprie Proposte;

PRESA VISIONE delle relazioni del Consiglio di Amministrazione di Creval sulle
materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria;

PRESA VISIONE del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo
all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA

Morrow Sodali S.p.A. nella sua qualità di Soggetto Delegato dal Promotore, con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43

oppure, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione alle quali, per quanto a conoscenza della Banca, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUIF**”):

- Fabio Bianconi, nato a Urbino il 14/05/1980, C.F. BNCFBA80E14L500I
- Renato Di Vizia, nato a Capaccio (SA) il 26/08/1970, C.F. DVZRNT70M26B644G
- Andrea Di Segni, nato a Roma il 17/04/1966, C.F. DSGNDR66D17H501N
- Iolanda Casella, nata a Salerno il 18/11/1982, C.F. CSLLND82S58H703T

a partecipare e votare all’Assemblea Straordinaria degli azionisti Creval del 19 dicembre 2017 come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n.
azioni ordinarie Creval (codice ISIN IT0005242026) registrate nel/i conto/i titoli n.
.....presso
ABI CAB (intermediario depositario)

(Si ricorda che ai sensi dell’art. 135-novies TUIF nel caso in cui l’azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti)

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione con riferimento ad entrambi i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria, e, in relazione agli stessi, sollecita l’assunzione delle seguenti Proposte:

| | | |
|--|--|--|
| <p><i>Proposta del Promotore:</i></p> <p><i>Primo punto all’ordine del giorno</i></p> <p>Esprimere voto favorevole alla proposta:</p> <p>4. <i>di attribuire, ai sensi dell’art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della Banca la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi</i></p> | | <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p><input type="checkbox"/> RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|-------------------|---|
| <p>dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione;</p> <p>5. di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della Banca, in conseguenza della deliberazione che precede, mediante l'inserimento di un nuovo 4 comma, così formulato: "4. L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di</p> | <p>□</p> <p>□</p> | <p>RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE</p> <p>NON RILASCIA LA DELEGA</p> |
|---|-------------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| <p><i>mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.”; e</i></p> <p>6. <i>di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni, ivi incluso l'espletamento delle formalità richieste dalla legge, ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie o anche solo opportune per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o che siano richieste dalle competenti autorità.</i></p> | | |
| <p>Proposta del Promotore:</p> <p><u>Secondo punto all'ordine del giorno</u></p> <p>Esprimere voto favorevole alla proposta:</p> <p>5. <i>di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, raggruppamento da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale.</i></p> <p>6. <i>al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in occasione dell'attuazione del raggruppamento, all'annullamento del numero di azioni necessarie alla quadratura dell'operazione e comunque in misura non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della</i></p> | <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> <p><input type="checkbox"/></p> | <p>RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE A FAVORE</p> <p>RILASCIA LA DELEGA PER VOTARE CONTRARIO</p> <p>RILASCIA LA DELEGA CON ISTRUZIONE DI ASTENERSI DALLA VOTAZIONE</p> |

| | | |
|--|--------------------------|-------------------------------|
| <p><i>individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa;</i></p> <p><i>7. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte per il buon fine dell'operazione di raggruppamento nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle deliberazioni stesse quelle modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché di effettuare, in relazione ai risultati e alla tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato, ogni connesso adempimento pubblicitario;</i></p> <p><i>8. di approvare – con decorrenza dalla efficacia del raggruppamento – la modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n.</i></p> | <input type="checkbox"/> | NON RILASCIA LA DELEGA |
|--|--------------------------|-------------------------------|

11.088.723 azioni ordinarie prive di valore nominale”; e di introdurre, senza dilazioni temporali, il comma 5 dell’articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 5. L’Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2017 ha deliberato:

1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Banca possedute, da effettuarsi prima dell’Aumento di Capitale;

2) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell’operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all’annullamento del numero di azioni necessario alla quadratura dell’operazione e comunque non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell’effettuazione dell’operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell’operazione stessa.

● Qualora si verifichino circostanze ignote all’atto del rilascio della presente delega, il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione relativa al primo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria:

CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

• **Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della presente delega, il sottoscritto, con riferimento alla proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria:**

CONFERMA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

Per la deliberazione indicata al primo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea:

CONFERMA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

Per la deliberazione indicata al secondo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della deliberazione sottoposta all'Assemblea:

CONFERMA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

REVOCA LE ISTRUZIONI CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI RILASCIATE CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA OGGETTO DI SOLLECITAZIONE IN: FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

La Sezione C) del modello Consob previsto dall'Allegato 5C del Regolamento Emittenti è **omessa** in quanto non sussistono deliberazioni che non siano oggetto di sollecitazione da parte del Promotore.

Sezione da compilare solo se il firmatario è diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto
(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro *(specificare)*

Data

Firma

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

APPENDICE NORMATIVA

Disposizione del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUIF o Testo unico)

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies*.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-*sexies* agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-*decies*, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
-

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 136 (Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;

b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;

c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137 (Disposizioni generali)

1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.

2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.

3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.

4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

4-bis. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138
(Sollecitazione)

1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.

2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139
(Requisiti del committente)

...articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010...

Art. 140
(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

... articolo abrogato dal D.Lgs n. 27/2010 ...

Art. 142
(Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.

2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 143
(Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

Art. 144
(Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
 - a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
 - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
 2. La Consob può:
 - a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
 - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
 - c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
 3. ...comma *abrogato dal D.Lgs n. 27/2010*
 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.
-

Disposizione del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti)

Art. 136

(Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

2. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. *...comma abrogato con delibera n. 17730/2011*

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

Art. 137

(Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 138

(Conferimento e revoca della delega di voto)

1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.

3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.

5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:

a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;

b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.

6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

Art. 139

(Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
 2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.
-

ALLEGATO B
al Prospetto di sollecitazione delle deleghe di voto

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREVAL
SUL PUNTO 1 E SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE 2017**



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CREDITO VALTELLINESE - SOCIETÀ PER AZIONI
SUL PUNTO 1 E PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 19 DICEMBRE 2017**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, ed ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato)

17 NOVEMBRE 2017

La presente comunicazione non costituisce un'offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi dell'United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"), o in Australia, Canada o Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'autorizzazione da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Credito Valtellinese non intende registrare alcuna parte dell'offerta dei titoli negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti. Qualsiasi offerta pubblica di strumenti da promuovere negli Stati Uniti sarà svolta mediante un prospetto che potrà essere ottenuto da Credito Valtellinese e conterrà informazioni dettagliate circa la banca e la sua gestione, nonché i bilanci. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Credito Valtellinese does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Credito Valtellinese and will contain detailed information about the bank and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese - Società per Azioni sul punto 1 e sul punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria dei Soci

Signori Soci,

il Consiglio di Amministrazione della Banca Piccolo Credito Valtellinese - Società per Azioni (la “**Banca**”, la “**Società**” o “**Creval**”) Vi ha convocato in assemblea straordinaria, per il giorno 19 dicembre 2017, ore 14.30, presso il Polo Fieristico Provinciale in Morbegno (SO) via Passerini 7/8,, in unica convocazione per discutere e deliberare - *inter alia* - sull'argomento n. 1 e 2 dell'ordine del giorno:

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, della delega ad aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00. Delibere inerenti e conseguenti
2. Raggruppamento delle azioni ordinarie della Banca nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 10 azioni ordinarie esistenti aventi godimento regolare previo annullamento di azioni ordinarie nel numero minimo necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione (la “**Relazione**”), redatta dal Consiglio di Amministrazione della Banca, ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), e dell'art. 72 del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato ed integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché in conformità all'Allegato 3A, schema n. 2 del Regolamento Emittenti, è volta ad illustrare e motivare le proposte di cui al punto n. 1 e 2 dell'ordine del giorno.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati in assemblea straordinaria al fine di sottoporre alla Vostra approvazione l'attribuzione allo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale della Banca, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile (l'“**Offerta in Opzione**” o l'“**Aumento di Capitale**”). Al fine di assicurare alla Banca una maggiore elasticità nella definizione della tempistica dell'Offerta in Opzione e delle relative condizioni, Vi chiediamo pertanto di conferire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, una delega ad eseguire l'Aumento di

Capitale con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'Aumento di Capitale, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) ed il relativo godimento (la “**Delega**”).

Inoltre, nell'ambito della possibile operazione di Aumento di Capitale, i soci sono altresì chiamati a deliberare in merito al raggruppamento delle azioni della Banca (il “**Raggruppamento**”), con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, come da proposta meglio descritta nella Parte 2 che segue.

* * *

PARTE 1: PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019, PER UN IMPORTO MASSIMO (COMPRESIVO DELL'EVENTUALE SOVRAPPREZZO) DI EURO 700.000.000,00. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI

1. MOTIVAZIONI E DESTINAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

L'Aumento di Capitale costituisce uno dei pilastri del piano strategico 2018-2020 (il “**Piano**”) approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 7 novembre 2017. Il Piano prevede, tra l'altro, alcune iniziative volte a migliorare il profilo di rischio e di redditività del gruppo facente capo alla Banca e l'Aumento di Capitale è strettamente connesso al raggiungimento degli obiettivi del Piano in quanto mira a consentire alla Banca di sostenere gli impatti negativi di alcune azioni previste nel Piano e di incrementare i coefficienti patrimoniali. Pur facendo rinvio a quanto comunicato al mercato in data 7 novembre, si rammenta che il Piano prevede, *inter alia*: (i) l'incremento delle coperture dei crediti deteriorati, anche mediante qualificazione di circa Euro 800 milioni di inadempienze probabili in sofferenze, riducendo significativamente il profilo di rischio del Gruppo Creval; (ii) la cessione di un portafoglio di crediti deteriorati per Euro 1,6 miliardi di GBV (*Gross Book Value*) mediante un'operazione di cartolarizzazione con GACS (*Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze*), ove prorogata, oltre ad un'ulteriore cessione di crediti in sofferenza nel corso del 2018 di Euro 500 milioni di GBV, (iii) la validazione dei modelli AIRB (*Advanced Internal Rating Based*), subordinatamente all'ottenimento dell'autorizzazione da parte della competente autorità, (iv) la cessione di asset non core, (v) la riduzione della base costi mediante razionalizzazione della rete e integrazione del Credito Siciliano nella Capogruppo Credito Valtellinese e l'attivazione del fondo esuberi per l'esodo volontario di 170 risorse; e (vi) ulteriore miglioramento degli sforzi commerciali per incrementare la componente commissionale dei ricavi attraverso la *bancassurance* e l'*asset*

management e lo sviluppo di specifiche aree di business quali il credito al consumo e agrario e il factoring.

L’Aumento di Capitale non è finalizzato alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell’indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine della Banca.

Si segnala, inoltre, che, ai sensi del Regolamento UE 575/2013 (il “CRR”) e della Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013, alla data del 30 settembre 2017 la Banca presentava i seguenti coefficienti patrimoniali su base consolidata in regime transitorio, espressi in percentuale rispetto agli attivi ponderati per il rischio (RWA – Risk Weighted Assets):

- capitale primario di classe 1 (CET 1 ratio): 9,4%;
- capitale di classe 1 (Tier 1 ratio): 9,4%;
- fondi propri complessivi (Total Capital ratio): 11,3%.

Il calcolo pro-forma sui dati al 30 settembre 2017 evidenzia un beneficio sulla posizione patrimoniale del Gruppo stimato in circa 480 bps sul CET 1 ratio e sul Total Capital ratio ⁽²⁾. In termini percentuali il CET 1 ratio ed il Tier 1 ratio si attesterebbero al 14,3%, mentre il Total Capital ratio si attesterebbe al 16,2%.

Si riepilogano di seguito le proiezione dei principali aggregati patrimoniali ed economici e i principali target perseguiti in arco piano:

| | | 2018E | 2020E |
|----------------------|----------------------------|--------|--------|
| Dati Patrimoniali | Raccolta Diretta | 20.068 | 20.096 |
| | Raccolta Indiretta | 12.799 | 14.050 |
| | Crediti verso Clientela | 16.832 | 17.417 |
| | Patrimonio Netto | 1.603 | 1.834 |
| | Patrimonio Netto Tangibile | 1.587 | 1.818 |

Importi in mln di euro

| | | 2018E | 2020E |
|--------------------|--|-------|-------|
| Conto Economico | Margine di interesse | 394 | 429 |
| | Commissioni Nette | 296 | 311 |
| | Margine di interesse e commissioni nette | 690 | 740 |

⁽²⁾ Al netto della stima dei costi dell’operazione.

| | | | |
|--|------------------------|------|------|
| | Altri Proventi | 33 | 24 |
| | Oneri Operativi | -520 | -440 |
| | Rettifiche di valore | -161 | -113 |
| | Altri elementi | 52 | -2 |
| | Risultato ante imposte | 95 | 210 |
| | Imposte | -18 | -60 |
| | Risultato netto | 73 | 150 |

Importi in mln di euro

| | | 2018E | 2020E |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| Principali Indicatori | CET1 pre AIRB | 11,0% | 11,6% |
| | Texas ratio | 74,7% | 62,4% |
| | LCR | >100% | >100% |
| | Gross NPE ratio | 10,6% | 9,6% |
| | NPE coverage | 50,3% | 59,1% |
| | Cost Income ratio | 71,8% | 57,5% |
| | RoTE | 4,6% | 8,2% |

2. ESISTENZA DI CONSORZI DI GARANZIA E/O DI COLLOCAMENTO, LA RELATIVA COMPOSIZIONE, NONCHÉ LE MODALITÀ E I TERMINI DEL LORO INTERVENTO

Nell'ambito dell'operazione di Aumento di Capitale, Mediobanca S.p.A. (“**Mediobanca**”) agirà in qualità di *Global Coordinator* e di *Bookrunner*. Mediobanca ha sottoscritto, in data 7 novembre 2017, con Creval un accordo di pre-garanzia (c.d. “*pre-underwriting agreement*”), che avrà efficacia fino al 30 giugno 2018, ed avente ad oggetto l’impegno – soggetto a condizioni in linea con la prassi di mercato per operazioni analoghe e ad alcune disposizioni specifiche, tra cui l’assenza di elementi ostativi o eventi che possano pregiudicare la realizzazione da parte della Società dei target finanziari del Piano Industriale e che le condizioni di emissione effettivamente applicabili al lancio dell’offerta, tenuto conto delle condizioni di mercato e dei feedback degli investitori istituzionali, consentano di completare con buon esito l’Aumento di Capitale – a sottoscrivere un contratto di garanzia (c.d. “*underwriting agreement*”) (il “**Contratto di Garanzia**”) per la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, eventualmente rimaste inoplate al termine

dell'asta dei diritti inoptati per un ammontare massimo pari al controvalore dell'Aumento di Capitale.

È previsto che il Contratto di Garanzia relativo all'Aumento di Capitale, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni dell'accordo di pre-garanzia, sia stipulato nell'imminenza dell'avvio dell'offerta al pubblico, successivamente alla fissazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle condizioni definitive dell'Aumento di Capitale (secondo quanto previsto dalla proposta di delibera sottoposta a codesta assemblea).

Prima dell'avvio dell'offerta relativa all'Aumento di Capitale, saranno invitate ulteriori istituzioni finanziarie a partecipare al consorzio di garanzia dell'Aumento di Capitale.

3. EVENTUALI ALTRE FORME DI COLLOCAMENTO PREVISTE

Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, per cui le stesse saranno offerte direttamente dalla Banca.

Non sono previste ulteriori forme di collocamento né altre forme di collocamento privato.

4. TERMINI E CONDIZIONI, IVI INCLUSI I CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE NUOVE AZIONI, DELL'AUMENTO DI CAPITALE DA DELIBERARSI NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA

La proposta oggetto della presente Relazione prevede l'attribuzione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della Banca della facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento.

Per quanto concerne le modalità tecniche di realizzazione dell'operazione di Aumento di Capitale, si ritiene che il conferimento della Delega al Consiglio di Amministrazione consenta alla Banca di beneficiare di una maggiore flessibilità in sede di esecuzione dell'operazione,

potendo la stessa definire la tempistica in maniera più elastica, e di cogliere conseguentemente eventuali opportunità di mercato.

Con riferimento al termine massimo entro cui potrà essere esercitata la Delega da parte del Consiglio di Amministrazione, coerentemente con le considerazioni svolte in precedenza sulle motivazioni e sulla destinazione dell'Aumento di Capitale, è stato ritenuto opportuno fissare tale termine al 31 dicembre 2019, anziché nel più ampio termine massimo di 5 anni previsto dalla legge.

In merito ai poteri degli Amministratori in sede di esercizio della Delega, è previsto che il Consiglio di Amministrazione benefici della più ampia facoltà per stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni dell'Operazione, fermo restando in ogni caso che:

- d) l'importo complessivo dell'Aumento di Capitale (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), anche in caso di esercizio della Delega in più *tranche*, non potrà essere superiore ad Euro 700.000.000,00;
- e) l'Aumento di Capitale dovrà essere realizzato a pagamento, ovvero mediante corresponsione da parte dei sottoscrittori delle nuove azioni di una somma di denaro a titolo di prezzo di emissione;
- f) le azioni di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione agli azionisti della Banca, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile.

I termini e le condizioni dell'Aumento di Capitale, che includono, tra l'altro, l'esatto numero di azioni da emettersi, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione delle nuove azioni, saranno, inoltre, definiti dal Consiglio di Amministrazione in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione. In particolare il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) sarà determinato in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni simili, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico *ex diritto* delle azioni della Banca (c.d. TERP - *theoretical ex right price*⁽³⁾ - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.

La sottoscrizione delle azioni mediante esercizio dei diritti di opzione potrà avvenire presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A..

⁽³⁾ Per prezzo teorico *ex diritto* (TERP) si intende il prezzo teorico di un'azione *post* stacco in borsa della cedola rappresentativa dei diritti di opzione, ovvero *post* avvio dell'operazione di Aumento di Capitale.

5. AZIONISTI CHE HANNO MANIFESTATO DISPONIBILITÀ A SOTTOSCRIVERE

Alla data di redazione della presente Relazione non sono pervenute alla Banca, da parte degli azionisti, manifestazioni di disponibilità a sottoscrivere le azioni di nuova emissione rinvenienti dall'Aumento di Capitale.

6. PERIODO PREVISTO PER L'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Si propone che la Delega abbia durata sino al 31 dicembre 2019, e che possa essere esercitata in una o più *tranche*; l'Aumento di Capitale potrebbe peraltro essere ragionevolmente eseguito già nel corso dell'esercizio 2018 ove le condizioni di mercato lo consentano e subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla legge.

7. DATA DI GODIMENTO DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE

Il godimento delle azioni ordinarie da emettersi nell'ambito dell'Aumento di Capitale sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in sede di esercizio della Delega e, comunque, entro l'avvio del periodo dell'Offerta in Opzione.

8. EFFETTI PATRIMONIALI E FINANZIARI

I dati consolidati pro-forma sono ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi dell'operazione di aumento di capitale. Sulla base di quanto riportato nella comunicazione Consob n° DEM/1052803 del 5 luglio 2001, gli effetti sono riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se l'operazione di aumento di capitale fosse stata posta in essere al termine del periodo di riferimento e, nel conto economico consolidato pro-forma e nel Rendiconto finanziario consolidato pro-forma, come se fosse posta in essere all'inizio del periodo di riferimento.

Seguendo tale impostazione, utilizzando principi contabili ed i criteri di valutazione omogenei a quelli applicati per la redazione del Bilancio consolidato, gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma sarebbero i seguenti:

- nello Stato Patrimoniale consolidato pro-forma si rilevarebbe un incremento delle voci di bilancio riferibili alla Cassa e alle disponibilità liquide (che, al 30 settembre 2017, sono pari a 152.978 migliaia di Euro) per un importo pari al valore
-

dell'aumento di capitale nettato dei costi dell'operazione e un pari incremento del Patrimonio netto (che, al 30 settembre 2017, è pari a 1.361.025 migliaia di Euro);

- nessun effetto nel Conto economico consolidato pro-forma nell'ipotesi di non rilevare gli effetti derivanti dall'investimento delle somme rivenienti dall'aumento di capitale;
- nel Rendiconto finanziario consolidato pro-forma un incremento della Liquidità Netta Generata dall'attività di provvista e nel periodo per un importo pari al valore dell'aumento di capitale nettato dei costi dell'operazione. Nel periodo 1 gennaio - 30 settembre 2017 la Liquidità Netta Assorbita nel periodo è pari a 17.757 migliaia di Euro.

Resta fermo che qualora l'operazione fosse realmente avvenuta prima di un determinato periodo di riferimento, non necessariamente si otterrebbero gli stessi effetti. In considerazione delle diverse finalità, gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma potrebbero discostarsi anche significativamente dalla rappresentazione che le stesse operazioni potrebbero avere nei bilanci consolidati del Credito Valtellinese riferiti a periodi successivi, in quanto questi ultimi saranno predisposti sulla base delle modalità, termini e condizioni relative alla data di riferimento.

9. EFFETTI SUL VALORE UNITARIO DELLE AZIONI DELL'EVENTUALE DILUIZIONE DI DETTO VALORE

L'Aumento di Capitale sarà realizzato mediante l'offerta in opzione agli azionisti della Banca, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile: per tale motivo le quote di partecipazione al capitale sociale della Banca per gli azionisti che decideranno di aderire integralmente a tale offerta mediante sottoscrizione non subiranno alcun effetto diluitivo.

Alla data dell'odierna assemblea straordinaria dei soci, non è stato ancora fissato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il numero complessivo di azioni da emettere e il relativo rapporto di opzione: detti elementi saranno, come accennato, determinati solo successivamente e comunque in prossimità dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale in opzione e subordinatamente all'andamento del mercato. Non risulta, quindi, possibile alla data della presente Relazione determinare ovvero formulare anche solo una stima dell'effetto diluitivo sul valore unitario delle azioni che potrebbero subire quegli azionisti che non dovessero esercitare, in tutto o anche solo in parte, i diritti d'opzione loro spettanti.

10. MODIFICHE DELL'ARTICOLO 5 DELLO STATUTO SOCIALE DELLA BANCA

Qualora la proposta di Aumento di Capitale in opzione venga approvata e venga attribuita la relativa Delega al Consiglio di Amministrazione si renderà necessario modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della Banca ed, in particolare, l'introduzione del comma 4, come meglio di seguito rappresentato:

| Testo Vigente Art. 5 dello Statuto | Testo proposto Art. 5 dello Statuto |
|---|---|
| | <p><i>4. L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.</i></p> |

11. AUTORIZZAZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

L'operazione proposta con la presente Relazione è subordinata al rilascio da parte di Banca d'Italia del proprio provvedimento di accertamento sulle modifiche dello statuto di Creval di cui al precedente Paragrafo 10, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Inoltre, ai sensi degli artt. 94 e ss. e 113 del TUF e relative disposizioni regolamentari, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale richiede la pubblicazione di un prospetto di offerta e quotazione redatto in conformità agli schemi previsti dal Regolamento 809/2004/CE (come successivamente modificato), la cui pubblicazione è soggetta all'approvazione della CONSOB.

12. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INSISTENZA DI FATTISPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

L'assunzione delle deliberazione relativa all'Aumento di Capitale di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

13. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 1 all'ordine del giorno:

“L'assemblea straordinaria dei soci di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

DELIBERA

- 7. di attribuire, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione della Banca la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione*
-

sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione;

8. *di modificare l'articolo 5 dello statuto sociale della Banca, in conseguenza della deliberazione che precede, mediante l'inserimento di un nuovo 4 comma, così formulato: "4. L'assemblea straordinaria dei soci del 19 dicembre 2017 ha attribuito, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2019, per un importo massimo complessivo (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) di Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale da offrire in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, con ogni più ampia facoltà per gli Amministratori di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi incluso il prezzo di emissione delle nuove azioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il relativo godimento, restando inteso che il prezzo di emissione sarà definito in conformità alle norme di legge applicabili e tenendo, tra l'altro, conto, delle condizioni di mercato, dell'andamento delle quotazioni delle azioni della Banca, dei risultati economici, patrimoniali e finanziari della Banca, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, potendo anche ricorrere all'applicazione di uno sconto sul prezzo teorico ex diritto delle azioni della Banca (c.d. TERP - theoretical ex right price - calcolato secondo le metodologie correnti), nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione prima dell'avvio dell'offerta in opzione.";* e
9. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni, ivi incluso l'espletamento delle formalità richieste dalla legge, ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modificazioni, rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie o anche solo opportune per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese e/o che siano richieste dalle competenti autorità."*

* * *

PARTE 2: RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI ORDINARIE DELLA BANCA NEL RAPPORTO DI 1 NUOVA AZIONE ORDINARIA AVENTE GODIMENTO REGOLARE OGNI 10 AZIONI ORDINARIE ESISTENTI AVENTI GODIMENTO REGOLARE PREVIO ANNULLAMENTO DI AZIONI ORDINARIE NEL NUMERO MINIMO NECESSARIO PER LA QUADRATURA COMPLESSIVA DEI NUMERI SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.

14. MOTIVI DEL RAGGRUPPAMENTO PROPOSTO

Il capitale sociale della Banca, è suddiviso in 110.887.236 azioni ordinarie prive del valore nominale.

In caso di esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione, il conseguente Aumento di Capitale determinerà un significativo aumento del numero di azioni in circolazione.

In tale contesto, l'effettuazione di un raggruppamento azionario, con la conseguente riduzione del numero di azioni in circolazione, consentirebbe di semplificare la gestione amministrativa delle azioni stesse, nell'interesse degli azionisti attuali e futuri.

Il Raggruppamento non avrà di per sé alcuna influenza sul valore delle partecipazioni in portafoglio, in quanto, in un mercato efficiente, gli azionisti vedrebbero diminuire il numero di azioni in portafoglio e, nel contempo, aumentare il relativo valore, senza alcun impatto sul controvalore totale dell'investimento. Si ricorda inoltre che, posto che le azioni della Banca sono prive di valore nominale, il raggruppamento azionario non comporterà in ogni caso alcuna modifica e/o aumento di tale valore.

Nonostante, dunque, il raggruppamento sia da un punto di vista finanziario neutro, ci si attende che possa portare benefici, in particolare alla luce dell'Aumento di Capitale, inclusa la creazione di un mercato più efficiente e liquido per i diritti durante il periodo di negoziazione.

In ragione di quanto precede si propone all'odierna assemblea di deliberare sin d'ora il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo un rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria con godimento regolare ogni n. 10 azioni ordinarie esistenti. Per effetto di tale Raggruppamento, il numero totale delle azioni ordinarie sarà ridotto da n. 110.887.236 a n. 11.088.723 azioni ordinarie.

Il Raggruppamento, data la stretta correlazione con l'Aumento di Capitale, verrebbe eseguito prima dell'Aumento di Capitale, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana e le altre Autorità competenti e verrà effettuato senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

E' evidente che il Consiglio di Amministrazione di Creval, in occasione dell'esercizio della Delega, dovrà tenerne conto di tale Raggruppamento nella determinazione delle condizioni dell'Offerta.

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione sarà necessario procedere all'annullamento di massime n. 6 azioni ordinarie. A tal fine, la Banca individuerà, prima

dell'esecuzione del Raggruppamento, uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario), a rinunciare e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale.

Nell'ipotesi in cui vi siano resti come effetto del Raggruppamento, Creval metterà a disposizione dei propri azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.

15. INFORMAZIONI CIRCA LA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO: INSISTENZA DI FATTSPECIE DI RECESSO IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE PROPOSTE

L'assunzione delle deliberazione relativa al Raggruppamento di cui alla presente Relazione non comporta l'insorgere del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

16. MODIFICHE STATUTARIE E DIRITTO DI RECESSO

Alla luce di quanto precede, qualora la proposta di Raggruppamento venga approvata dall'odierna assemblea, si renderà necessario modificare il comma 1 dell'articolo 5 dello statuto sociale e aggiungere un comma 5 al medesimo articolo 5 dello statuto sociale della Banca, come di seguito indicato:

| Testo Vigente | Testo Proposto |
|--|---|
| Art. 5 dello Statuto | Art. 5 dello Statuto |
| 1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 1.108.872.369 azioni ordinarie prive di valore nominale. | <i>1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 11.088.723 azioni ordinarie prive di valore nominale.</i> |
| (non presente) | <i>5. L'Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2017 ha deliberato: 1) di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Banca possedute, da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale; 2) al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento del numero di azioni necessario alla</i> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>quadratura dell'operazione e comunque non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.</i></p> |
|--|--|

Le prospettate modifiche statutarie sono oggetto di provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del Testo Unico Bancario.

17. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci la seguente proposta di deliberazione, relativa al punto 2 all'ordine del giorno:

“L'assemblea straordinaria dei soci di Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A.:

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata

DELIBERA

- 9. Di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie possedute, raggruppamento da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale.*
 - 10. Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere, in occasione dell'attuazione del*
-

raggruppamento, all'annullamento del numero di azioni necessarie alla quadratura dell'operazione e comunque in misura non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa;

11. *Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario od opportuno per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte per il buon fine dell'operazione di raggruppamento nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le necessarie approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle deliberazioni stesse quelle modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, nonché di effettuare, in relazione ai risultati e alla tempistica di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato, ogni connesso adempimento pubblicitario;*
 12. *di approvare – con decorrenza dalla efficacia del raggruppamento – la modifica del comma 1 dell'articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 1. Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è pari a Euro 1.846.816.830,42 ed è suddiviso in n. 11.088.723 azioni ordinarie prive di valore nominale”; e di introdurre, senza dilazioni temporali, il comma 5 dell'articolo 5 dello statuto sociale della Banca come segue: 5. L'Assemblea Straordinaria in data 19 dicembre 2017 ha deliberato:*
 - 1) *di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie secondo il seguente rapporto: n. 1 nuova azione ordinaria ogni n. 10 azioni ordinarie della Banca possedute, da effettuarsi prima dell'Aumento di Capitale;*
 - 2) *al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento del numero di azioni necessario alla quadratura dell'operazione e comunque non superiore a massime n. 6 azioni ordinarie della Banca, sulla base della individuazione, prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento, di uno o più azionisti disponibili a rinunciare a tali azioni e/o di un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e a rinunciare a tali azioni e ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, fermo restando che per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dal raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non*
-

raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.”

Sondrio, 17 novembre 2017

Il Consiglio di Amministrazione
